

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER IL GIOCO DEL CALCIO DEL COMUNE DI
SANT'ILARIO D'ENZA (RE) (STADIO, CIMA E BETTOLINO)
PERIODO 01.05.2019 – 31.08.2022**

Lo scopo dell'affidamento consiste nella conduzione degli impianti sportivi, senza fine di lucro, per le finalità che l'Amministrazione comunale persegue ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 60 del DPR 616/77, che costituiscono sul piano normativo il presupposto essenziale per una politica di promozione di attività sportive e ricreative, attribuendo ai Comuni significative funzioni in materia, ed ai sensi della L.R 8 del 31/05/2017.

Il presente appalto disciplina le modalità di svolgimento della gestione degli impianti sportivi sottoindicati, con assunzione degli obblighi necessari ad assicurare un regolare e buon funzionamento degli stessi, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento comunale vigente in materia, che ne salvaguardano il carattere di impianto pubblico e ne disciplinano l'uso, le modalità di accesso, il rilascio delle autorizzazioni e l'applicazione delle tariffe.

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la gestione dei seguenti impianti sportivi in Sant'Ilario d'Enza capoluogo:

- Campo da calcio Comunale in via della Pace composto da n.1 campo da gara, n.1 campo da allenamento, spogliatoi e tribuna;
- Campo da calcio del Bettolino in via Carso composto da n.1 campo da allenamento e spogliatoi;
- Campo da calcio Cima in via Toscanini composto da n.1 campo da gara, n.1 campo da allenamento e spogliatoi.

Il servizio oggetto del presente capitolato è considerato d'interesse pubblico ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato dall'aggiudicatario durante la durata dell'affidamento in gestione.

ART. 2 - DURATA

L'aggiudicazione decorrerà dall'effettiva consegna degli impianti, presumibilmente dal 01/05/2019 al 31/08/2022 con possibilità di proroga tecnica della durata di mesi 6 (sei), nelle more della conclusione dell'iter procedurale per la definizione del nuovo affidamento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto, per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione e l'esecuzione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto a fronte di nuove forme organizzative e di gestione del servizio medesimo.

Alla scadenza dell'appalto, o nel momento in cui per qualsiasi motivo l'impianto sportivo rientri nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, le strutture, gli impianti e le attrezzature dovranno essere consegnate nel medesimo stato di manutenzione, efficienza e funzionalità in cui sono stati consegnati all'aggiudicatario.

**ART. 3 – CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI UN LOCALE DESTINATO A
SEDE DELL'AGGIUDICATARIO**

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza concede l'uso di un locale posto al primo piano della palazzina del Centro Sportivo, da destinare a sede del gestore, che potrà essere in condivisione con altre associazioni del territorio.

I relativi oneri per la manutenzione, pulizia e custodia sono a carico dell'aggiudicatario stesso

e delle altre associazioni, in caso di utilizzo condiviso.

ART. 4 – CONCESSIONE ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELLO STADIO

L'aggiudicatario è autorizzato, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, ad effettuare la pubblicità di qualunque specie all'interno dello Stadio comunale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per l'allestimento e la manutenzione degli spazi destinati alla pubblicità;
- b) resta a carico dell'aggiudicatario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge;
- c) l'aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti, sia civilmente che penalmente, della gestione degli spazi pubblicitari, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito;
- d) l'installazione del materiale riservato alla pubblicità sia per quanto concerne la durata e l'ubicazione, la quantità e la qualità è sempre soggetta al preventivo nulla osta dell'Ufficio Sport e comunque non può pregiudicare il normale uso degli impianti sportivi.

Oltre all'aggiudicatario, le singole squadre, durante lo svolgimento delle partite a cui partecipano, possono esporre cartellonistica pubblicitaria su supporti mobili, compatibili con la pubblicità esposta dall'aggiudicatario, assumendosi direttamente le responsabilità sopra indicate, oltre all'impegno dell'installazione e della rimozione di tutto il materiale, all'inizio e alla fine della partita.

ART. 5 – UTENZE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per i consumi di energia elettrica, gas e acqua relativi al funzionamento delle strutture e degli impianti oggetto del presente capitolato, con l'obbligo di provvedere a sua cura e spese agli adempimenti burocratici per l'intestazione a suo nome di tutte le utenze per tutta la durata della gestione.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

A fronte delle prestazioni e degli oneri descritti negli articoli precedenti del presente capitolato, è riconosciuto all'aggiudicatario, oltre alla gestione in esclusiva degli spazi pubblicitari all'interno dei campi, all'uso del locale nella palazzina del Centro sportivo comunale come sede delle proprie attività (eventualmente in condivisione con altre associazioni del territorio), un corrispettivo annuo determinato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa formulata in sede di gara rispetto alla base d'asta di Euro 50.000,00/anno oltre iva 22% di legge, per un importo iva inclusa pari ad Euro 61.000,00.

Il corrispettivo a base d'asta per tutta la durata dell'affidamento (01/05/2019-31/08/2022) ammonta ad Euro 166.666,67 oltre IVA 22% di legge (Euro 191.666,67 compresa la proroga tecnica), per un importo iva inclusa pari ad Euro 203.333,33 (Euro 233.833,33 compresa la proroga tecnica).

Il corrispettivo sopra indicato potrà essere soggetto a variazione in base alla normativa vigente.

ART. 7 – PIANO DI UTILIZZO

7.1 Uso degli impianti

L'aggiudicatario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e

d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi e in particolare:

- si impegna a garantire l'apertura, la chiusura e la custodia dei campi da calcio secondo il piano di utilizzo annuale determinato dall'Amministrazione Comunale
- deve utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali il servizio è qui affidato;
- per nessun motivo, in nessuna forma e in nessun titolo potrà consentire l'uso degli impianti a terzi nei casi non previsti dal presente capitolato;
- è obbligato ad osservare, oltre al regolamento comunale d'uso, la maggiore diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o agli impianti stessi e loro accessori ed a quant'altro sia di proprietà del Comune; tutto ciò è valido per chiunque altro sia ammesso a fruire degli impianti;
- garantisce un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza ed un rapporto di collaborazione con il personale del Comune;
- non riscuote tariffe dagli utenti;
- riferisce immediatamente agli uffici preposti fatti e circostanze che impediscano lo svolgimento delle attività o in ogni caso siano lesive per buon andamento delle stesse;
- comunica i nominativi del personale incaricato per lo svolgimento dei servizi funzionali alla gestione degli impianti, garantendo stabilità e continuità delle presenze e provvedendo ad eventuali sostituzioni.

E' tenuta altresì a segnalare all'Amministrazione comunale la necessità di manutenzioni straordinarie alle strutture e agli impianti, in modo da favorire la programmazione degli interventi e la buona conservazione del patrimonio comunale.

Il Comune effettuerà tutti i controlli che riterrà necessari a garantire l'adempimento degli impegni contrattuali. In particolare, l'Ufficio Tecnico effettuerà controllo annuale sul manto erboso dei campi da calcio e verificherà che siano state effettuate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nei termini e nei modi stabiliti nell'articolo 8 e che non vi siano stati arrecati danni alle strutture, agli impianti e agli arredi.

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- definire annualmente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei campionati di calcio di categoria, il programma dell'utilizzo degli impianti, fissando in primo luogo gli impegni agonistici delle società sportive locali, regolarmente iscritte ai rispettivi campionati ed accogliendo, nella disponibilità, ulteriori richieste di utilizzo;
- rilasciare ai richiedenti le autorizzazioni, per l'utilizzo degli impianti, informando il personale individuato dal soggetto affidatario per le funzioni di custodia;
- applicare e riscuotere le tariffe in vigore per l'uso degli impianti.

Alla scadenza della gestione, è obbligo del gestore restituire le strutture, gli impianti e gli arredi nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura.

7.2 Utilizzo degli impianti da parte del Comune

L'Amministrazione Comunale si riserva, per motivi di pubblico interesse, il diritto di utilizzare a sua scelta e per manifestazioni varie, l'uso diretto dell'impianto, per massimo 6 (sei) giornate nell'arco dell'anno da realizzarsi in notturna o in diurna. In tali occasioni l'aggiudicatario dovrà garantire, con proprio personale, la completa funzionalità dei campi da calcio e dei relativi servizi, senza addebitare oneri a carico del Comune.

7.3 Ulteriori prescrizioni per l'uso degli impianti

L'aggiudicatario deve utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui al presente capitolato. Per nessun motivo, in nessuna forma e per nessun titolo, l'aggiudicatario potrà consentire l'uso e l'accesso agli impianti a terzi nei casi non previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario e chiunque altro ammesso a fruire degli impianti sono obbligati ad osservare ogni prescrizione normativa e/o regolamentare in materia, oltre la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi e relative pertinenze, degli arredi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o agli impianti stessi e loro accessori e a quant'altro sia di proprietà del Comune.

L'ingresso alla tribuna dello Stadio Comunale è consentito fino a 99 persone.

L'aggiudicatario si rende disponibile ad incentivare ed organizzare, durante l'anno scolastico, eventuali esperienze d'attività motoria con fini educativi e/o come primo approccio all'attività sportiva.

7.4 – Norme di comportamento

L'aggiudicatario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto le seguenti principali norme di comportamento:

- massima correttezza e diligenza nell'uso dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- divieto di introduzione nell'impianto adibito alla pratica sportiva del calcio, automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato. In particolare è vietato introdurre automezzi o consentirne l'accesso nel piazzale retrostante il campo da calcio Comunale di via della Pace; l'accesso al piazzale è infatti consentito alle sole persone autorizzate dal Comune;
- divieto di abbandono indumenti ed oggetti personali né altro tipo di materiale in ogni locale;
- divieto di utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari autorizzati e per attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 8 – PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

8.1 Attività dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il buon funzionamento delle strutture, degli impianti e degli arredi e salvaguardare l'integrità degli stessi ed eseguire tutte le manutenzione ordinarie che si rendano necessarie. Per manutenzione ordinaria si intende quanto stabilito al punto a) dell'articolo 3 - Definizioni degli interventi edilizi - del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che cita : "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dovranno essere comunicati all'Ufficio Tecnico, che si riserva il diritto di effettuare periodiche visite di controllo.

Sono invece a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria con la sola esclusione della manutenzione straordinaria del manto erboso dei campi da calcio e per interventi di riparazione delle strutture, impianti e arredi dovuti ad atti vandalici o all'uso improprio da

parte degli utenti delle strutture, degli impianti e degli arredi.

Per manutenzione straordinaria si intende quanto stabilito al punto b) dell'articolo 3 - Definizioni degli interventi edilizi - del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che cita : "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

L'aggiudicatario non potrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria e tanto meno interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

8.2 Modalità di espletamento dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione

Le operazioni di custodia, pulizia e manutenzione degli impianti e strutture annesse devono essere garantite per lo svolgimento di tutte le attività di calcio programmate nella stagione sportiva (partite di campionato e non, allenamenti come da calendario e partite extra campionato autorizzate dal Comune).

Custodia e pulizia

L'esercizio della custodia consiste nell'assunzione di tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione delle strutture e degli impianti, nonché nell'assidua vigilanza al fine di assicurare il regolare funzionamento degli impianti, in conformità con le norme di utilizzo stabilite dall'Amministrazione comunale e al fine di evitare sprechi nei consumi di energia elettrica, gas e acqua.

L'espletamento di queste funzioni comporta l'obbligo, per il personale addetto alla custodia, di assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti e di operare un assiduo controllo sull'uso delle strutture e attrezzature effettuato da parte delle società, gruppi ed eventuali altri utilizzatori, segnalando all'Ufficio Sport ogni eventuale abuso e/o danneggiamento.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia, l'aggiudicatario deve assicurare un'accurata e ricorrente pulizia degli impianti e delle strutture, così come descritto nell'art. 8.3 del presente capitolato.

Le attrezzature e i materiali d'uso per le operazioni di pulizia sono a completo carico dell'aggiudicatario.

Manutenzione ordinaria

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dall'art. 8.4.

L'Amministrazione, a sua volta, comunicherà eventuali disservizi riscontrati o segnalati da utenti fruitori degli impianti.

8.3 Oneri a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna gestire le strutture, impianti, arredi ed aree oggetto del presente capitolato, secondo quanto di seguito previsto:

operazioni a frequenza giornaliera:

- svuotamento dei cestini portacarte con sostituzione dei sacchetti di plastica;
- raccolta di carta di grossa pezzatura;

- spolveratura di mobili ed arredi con prodotti di pulizia da spruzzare su panno;
- pulizia ed eliminazione impronte e macchie su porte, maniglie, interruttori, prese elettriche e coperture varie;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi, docce, vasche e grate di scolo, con detergente e successive disinfezioni dopo ogni uso;
- lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
- trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;

operazioni a frequenza settimanale:

- lavaggio vetri;
- pulizia parti lavabili, soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco.

operazioni annuali:

- controllo e avviamento delle caldaie a gas metano tramite tecnico autorizzato;
- controllo del funzionamento dei differenziali, degli impianti salvavita e della messa a terra degli impianti elettrici tramite tecnico autorizzato;
- controllo degli scarichi fognari

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere agli impianti, in qualsiasi momento, per mezzo dei propri uffici, senza obbligo di preavviso.

L'aggiudicatario dovrà garantire:

1. la presenza continua sull'impianto, durante l'orario di funzionamento, del personale qualitativamente e quantitativamente adeguato all'adempimento degli obblighi di cui al presente atto, secondo quanto previsto dalla Legge e dalle prescrizioni di sicurezza. In particolare durante l'utilizzo degli impianti dovrà essere presente almeno un addetto al primo soccorso e all'evacuazione in caso di emergenza. A tal fine l'aggiudicatario dovrà nominare tutte le figure previste dal D.lgs 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza;
2. per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente capitolato, l'aggiudicatario potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge, regolamenti e disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;
3. gli adempimenti su tutti gli **obblighi fiscali e tributari** inerenti alla gestione degli impianti che sono dati in gestione con il presente capitolato;
4. la verifica del funzionamento degli impianti tecnologici e l'intervento in caso di guasto o funzionamento anomalo se risolvibile con normali operazioni di manutenzione ordinaria, ovvero la tempestiva comunicazione agli uffici comunali per interventi più complessi riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria.
5. la stipula di assicurazione delle strutture, impianti e arredi a copertura dei danni arrecati alle stesse da atti vandalici e/o per l'uso improprio delle strutture, impianti e arredi oggetto del presente capitolato.

8.4 Servizi di manutenzione a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti, le zone a verde pubblico, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato d'efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della gestione, in condizioni pari a quelle della consegna iniziale.

A tal fine, l'aggiudicatario provvederà ad eseguire o far eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a causa di danni cagionati dal pubblico o da altri eventi organizzati dalla concessionaria e, quindi, riconducibili a sua responsabilità.

In particolare, sono a carico dell'aggiudicatario le spese per:

1. Operazioni generali di mantenimento dell'impianto sportivo:

- falciatura dell'erba di tutti i campi, compreso il decespugliamento dell'area esterna all'area di gioco e dell'area adiacente i campetti di allenamento in erba e in compattato. La falciatura deve essere effettuata in modo da garantire il decoro e la pulizia dei luoghi e indicativamente da ottobre a maggio mediamente una volta ogni quindici giorni e da giugno a settembre in media una volta alla settimana;
- segnatura dei campi da calcio, ricompattamento delle zolle, copertura degli avvallamenti con miscuglio di sabbia e terra, controllo, montaggio e smontaggio delle reti in modo da garantire la rispondenza alle norme di gioco;
- rappezzamento del manto erboso del Campo Comunale con semina in primavera ed autunno e concimazione 3 / 4 volte l'anno in novembre, febbraio, aprile, giugno;
- irrigazione a seconda delle condizioni atmosferiche dei campi in erba e bagnatura dei campi in sabbia al fine di renderli utilizzabili nelle migliori condizioni per gli utenti;
- raccolta dell'erba: il Comune predisporrà un punto di raccolta per gli sfalci e la società si farà carico dello smaltimento con tempi e modalità concordate con l'Amministrazione Comunale;
- manutenzione e pulizia delle recinzioni, del terreno di gioco, degli spazi scoperti, dei cortili interni e delle zone antistanti agli impianti medesimi;
- manutenzione, pulizia e verniciatura delle ringhiere e dei cancelli d'ingresso;
- manutenzione e pulizia della tribuna, dei sedili, delle gradinate e dei vialetti interni dopo ogni partita o manifestazione al Campo Comunale;
- spalatura neve negli accessi agli impianti, escludendo il terreno di gioco per evitare danni al campo stesso;
- manutenzione piante, sfalcio e potatura arbusti/siepi nella zona immediatamente circostante i campi da calcio e in tutta la zona verde circostante;
- riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e di rivestimenti interni, tinteggiature interne annuali dei locali spogliatoio;
- manutenzione e verniciatura periodica di infissi e serramenti interni ed esterni, piccole riparazioni e sostituzioni di loro parti accessorie (maniglie, serrature, attaccapanni, porte, vetri ecc.);
- piccole riparazioni e sostituzione di rubinetterie lavandini e docce (erogatori, pulsanti);
- manutenzione, pulizia e conservazione in buono stato dei servizi sanitari (compresi quelli in uso agli spettatori);
- piccole riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate (cambio di lampadine, interruttori, punti presa, fari ecc.), sostituzione di apparecchi sanitari (rubinetti, cassette di scarico, ..), la segnaletica direzionale;
- sostituzione lampade dei fari per illuminazione campi da gioco e da allenamento, compresa la verifica di eventuali anomalie non attribuibili alla linea di alimentazione del quadro elettrico;
- manutenzione e piccole riparazioni delle coperture piane ed inclinate, compresi i canali di gronda, le converse ed i pluviali;
- pulizia periodica delle fosse biologiche, dei pozzetti della rete fognaria e di quelli di scarico dei pluviali;
- manutenzione degli arredi, verifica dei fissaggi alle pareti ed eventuale loro ripristino;

- controllo, manutenzione ed eventuale sostituzione e/o riparazione delle reti delle porte, delle bandierine e delle panchine del campo di gioco;
- tutte quelle che, pur non comprese nel presente elenco, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, per analogia.

Il gestore dovrà presentare copia delle fatture relative alle spese sostenute per manutenzione ordinaria e straordinaria al termine di ogni stagione sportiva.

2. Operazioni da compiere sul campo da calcio comunale al termine della stagione sportiva indicativamente all'inizio del mese di giugno:

- taglio dell'erba esistente, diserbo selettivo per eliminare tutte le erbe infestanti a foglia lunga, spianamento della superficie con erpici speciali e spargimento su tutta la superficie dei campi di sabbia fine lavata e spianamento della stessa con idoneo erpice, taglio della superficie dei campi con idonea macchina scarificatrice, sia in senso trasversale che longitudinale, per una profondità di 3 - 4 cm, semina con idoneo miscuglio di sementi atto a formare un manto erboso resistente al forte calpestio tipico del gioco del calcio, spargimento di torba vegetale mista a concimi organici speciali per favorire sia l'attecchimento che la crescita del manto erboso, ulteriore spargimento sulla superficie di sabbia fine lavata, aerazione con rullo dentato, interro e copertura del seme e infine leggera rullatura;
- tagli dell'erba e innaffiamento necessario della superficie a seconda delle condizioni atmosferiche fino all'inizio dei campionati.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e d'ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti; non potranno essere apportate modifiche ed innovazioni agli impianti concessi senza specifica autorizzazione formale del Comune.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti in osservanza alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune, come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria frutto di una mancata e non puntuale manutenzione ordinaria, detti interventi resteranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

8.5 Servizi di manutenzione e adempimenti di competenza del Comune

L'Ufficio Tecnico Comunale si impegna ad effettuare le seguenti operazioni per consentire lo svolgimento delle attività regolate dal presente capitolato in sicurezza e funzionalità:

1. interventi sugli impianti di irrigazione dei campi;
2. sostituzione delle porte dei campi di gioco e ripristino delle recinzioni.
3. sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria delle strutture, degli impianti e degli arredi, con la sola esclusione della manutenzione straordinaria del manto erboso dei campi da calcio e per interventi di riparazione delle strutture, impianti e arredi dovuti ad atti vandalici o all'uso improprio da parte degli utenti delle strutture, degli impianti e degli arredi.;
4. sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti necessari per adeguare gli impianti a nuove norme di legge;

5. ottemperare agli adempimenti inerenti le seguenti verifiche di legge sugli impianti tecnologici e sulle dotazioni antincendio:
- a. aggiornamento, se dovuto, delle pratiche per il rispetto delle normative antincendio con esclusione della verifica periodica e manutenzione ordinaria degli estintori, naspi ed idranti che rimarrà a carico del gestore;
 - b. verifica periodica dei dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche eseguita da ditta abilitata;
 - c. aggiornamento, se dovuto, delle pratiche per la certificazione degli impianti elettrici, di illuminazione e di illuminazione di emergenza, eseguita da ditta abilitata, con esclusione della manutenzione ordinaria che rimarrà a carico del gestore;
 - d. aggiornamento, se dovuto, delle pratiche per la certificazione degli impianti di produzione calore eseguita da ditta abilitata con esclusione delle verifiche e manutenzioni periodiche previste a carico del gestore e della manutenzione ordinaria che rimarrà a carico del gestore;

Rimane a carico dell'Amministrazione comunale la conduzione e gestione delle centrali termiche; all'aggiudicatario sarà comunicato il nominativo delle ditte incaricate della manutenzione per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Sono comunque a carico dell'aggiudicatario gli oneri di manutenzione straordinaria derivanti da danneggiamenti causati durante l'uso degli impianti stessi, salvo che in occasione di manifestazioni in cui gli impianti, per richiesta o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, siano dati in uso a terzi.

ART. 9 – INTERVENTI SULL'IMMOBILE

Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche allo stato degli immobili, degli impianti e degli arredi, senza specifica autorizzazione formale del Comune.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto sin d'ora obbligo al gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione in essere al momento della presa in consegna degli stessi.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di interventi di particolare gravità o del ripetersi di interventi non autorizzati, di disporre a suo insindacabile giudizio la revoca dell'affidamento della gestione.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto del presente affidamento è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 – VIGILANZA SULL'USO DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale si riserva di vigilare sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implica, in alcun modo, la responsabilità del medesimo nell'uso degli impianti sportivi concessi, delle attrezzature e degli arredi, responsabilità che ricadranno sempre ed esclusivamente sull'aggiudicatario.

In caso d'utilizzo degli impianti da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario, quest'ultimo è, in ogni caso, tenuto a vigilare e controllare il corretto uso dei medesimi, degli arredi e delle attrezzature.

In caso d'accertata irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni altro diritto che spetti al Comune, l'aggiudicatario e chiunque altro, a termini del presente capitolato, sia ammesso a fruire degli impianti, dovranno ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti uffici comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.

ART. 12 – DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI ATTREZZI

L'aggiudicatario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello d'altri soggetti utilizzatori.

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza non risponde per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti, ed ugualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possono in ogni modo derivare durante l'attività sportiva.

ART. 13 – INSTALLAZIONE D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Per incontri o manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi non in dotazione, l'aggiudicatario, per quelle dalla stessa direttamente organizzate, o il responsabile della manifestazione, se trattasi d'altri soggetti organizzatori, dovrà affrontare a propria cura e spesa, rischio e responsabilità, all'eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione.

Il montaggio e lo smontaggio degli impianti e delle attrezzature debbono essere eseguiti nel più breve tempo possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono e quelle che seguono la manifestazione stessa.

ART. 14 – REQUISITI DEL PERSONALE

L'aggiudicatario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 Codice della sicurezza e si assume ogni responsabilità al riguardo. Il personale che sarà messo a disposizione dall'aggiudicatario dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate.

Il personale assunto alle dipendenze dell'aggiudicatario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti del Comune.

Per il personale dipendente, l'aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e indipendentemente da qualsiasi altra causa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti o collaboratori sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il personale, ancorché volontario, dovrà essere sempre presente presso gli impianti negli orari stabiliti e dovrà aver cura di accertarsi, al termine del servizio, che tutti gli accessi siano chiusi e le luci spente.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire il personale che, a parere motivato e su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati.

ART. 15 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza delle attività svolte ai fini della gestione delle strutture e degli impianti oggetto dell'affidamento. Pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti verificatisi in relazione all'attività di gestione oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, mallevando pertanto il Comune - nonché gli amministratori e dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto dell'aggiudicatario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo - compresi volontari - e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro **2.000.000,00** (duemilioni) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio;
- per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario che partecipino all'attività oggetto della gestione di cui al presente contratto;
- per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato e non utilizzate da quest'ultimo per la propria attività;
- da committenza a terzi di lavori, attività e servizi funzionali all'esercizio delle strutture e degli impianti oggetto dell'affidamento.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento, compresi eventuali rinnovi e proroghe. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'affidamento.

L'aggiudicatario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno agli impianti causato direttamente o da soggetti utilizzatori, inteso che il Comune non risponderà in alcun caso dei danni subiti dai beni dell'aggiudicatario - o portati dall'aggiudicatario nell'ambito delle strutture oggetto di affidamento - salvo che tali danni siano riconducibili a

responsabilità del Comune quale proprietario delle strutture stesse.

ART. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO

La fatturazione del corrispettivo dovrà essere effettuata trimestralmente.

Il pagamento delle fatture avverrà, previa verifica a cura dell'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore dovranno riportare tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche. Si procederà al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Fatturazione elettronica.

A decorrere dal 30 giugno 2015 i Comuni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

Il D.M. n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento del stessa.

Il codice univoco del Comune di Sant'Ilario d'Enza destinatario delle fatture elettroniche è: UFH3M9.

Scissione dei pagamenti: i Comuni rientrano nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", se l'aggiudicatario è sottoposto a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015; se così non fosse, sarà necessario indicare in fattura il riferimento normativo di esenzione.

ART. 17 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Qualora l'aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall'art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato e le Amministrazioni Comunali potranno verificare in ogni momento l'adempimento. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Comunale e la Prefettura competente.

ART. 18 - SANZIONI

Ogni inosservanza delle condizioni contenute nel presente capitolato, ogni atto, fatto o comportamento dell'aggiudicatario, dei suoi coadiuvanti o dipendenti, che possa compromettere il buon funzionamento degli impianti, la negligenza o l'irregolarità continuate per due volte nella conduzione dei servizi affidati, conferiscono all'Amministrazione comunale la più ampia facoltà di procedere, a seconda dei casi e a suo giudizio esclusivo, all'applicazione di sanzioni pecuniarie nella misura che riterrà proporzionata all'entità dell'infrazione o alla risoluzione del contratto, in qualunque tempo e con solo preavviso di un mese da dare con semplice lettera raccomandata, salvo ogni procedimento giudiziario per danni, e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere avanzate pretese a compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui si verificano violazioni e/o deficienze da parte del soggetto affidatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il Comune di Sant'Ilario d'Enza può diffidare il medesimo al rispetto degli stessi o all'effettuazione di azioni e/o interventi che ritenga a tal fine necessari, entro un termine prefissato. Qualora il gestore non ottemperi nei termini assegnati a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale, quest'ultima potrà provvedere d'Ufficio addebitandone le relative spese al soggetto affidatario. Nel caso si riscontrino violazioni e/o deficienze nell'espletamento del servizio, il Comune, previa procedura di formale contestazione degli addebiti formulata di seguito, si riserva la facoltà di applicare una penale che, a seconda della gravità delle inadempienze può variare da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00. L'entità minima e massima della penale è relativa anche ad eventuali violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale sulla gestione e l'uso degli impianti sportivi.

Il Comune provvede alla formalizzazione degli addebiti al gestore mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC in cui si esplicita la contestazione, nei confronti della quale il soggetto affidatario può presentare le proprie deduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penalità dalla fattura relativa al periodo in cui si sono verificati gli inadempimenti oppure, in alternativa, dalla cauzione versata.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

ART.19 – DECADENZA E SOSPENSIONE

Senza pregiudizio di quanto al Comune possa competere, anche per il risarcimento danni, la gestione decade, con risoluzione immediata di diritto del rapporto con l'aggiudicatario, senza che la medesima possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

- la cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
- chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio nel suo complesso, senza

- giustificato motivo;
- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente capitolato;
 - interventi sugli immobili non debitamente autorizzati;
 - ripetute violazioni alle norme contenute nel presente capitolato;
 - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;
 - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'aggiudicatario;
 - la conduzione tecnica e funzionale degli impianti sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze;
 - inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune.

E' prevista, da parte del Comune, la possibilità di sospendere temporaneamente l'utilizzo delle strutture, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni contingenti tecniche e per la manutenzione.

Il Comune comunicherà la sospensione all'aggiudicatario con un preavviso di almeno 15 giorni. La sospensione è pure prevista quando, per cause di forza maggiore, gli impianti non sono temporaneamente agibili.

ART. 20 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, presta cauzione nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART.21 - RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- palesi inadempienze dei reciproci impegni assunti;
- violazioni degli accordi di gestione degli impianti sportivi, tali da compromettere il buon andamento delle attività programmate;
- gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti;
- insolvenza o fallimento del gestore o i suoi aventi causa.

In tali casi il contratto sarà risolto di diritto qualora il Comune di Sant'Ilario d'Enza dichiari di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione all'aggiudicatario sarà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti, eventualmente incamerando la cauzione versata.

Al contratto che il Comune andrà a stipulare con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

ART.22 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra il Comune di Sant'Ilario d'Enza e l'aggiudicatario derivante dall'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART.23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi dei soggetti partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ART.24 – CODICE DI COMPORTAMENTO PERSONALE VOLONTARIO

Il personale volontario dell'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 24/12/2013.

Nello specifico l'art 16 del succitato Codice recita:

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

ART. 25 - SPESE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata elettronica con registrazione in caso d'uso.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Sant'Ilario d'Enza.

Il soggetto affidatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.